

revisión dello stesso si è resa sempre piú chiara. E la ripubblicazione del testo rudorffiano potrà servire proprio, come esattamente conclude il Domingo, «de punto de referencia y contraste a todos aquellos que están afanados en la empresa de lograr una reconstrucción edictal que supera la propuesta par Lenel». [1998].

81. LA CAUSALITÀ SOVERCHIANTE. – I problemi della «causalità soverchiante» (sintagma col quale mi sforzo di tradurre il tedesco «überholende Kausalität» e il francese «causalité dépassante») non sono facili da risolvere anche perché non sono tutti e da tutti identificati allo stesso modo sia nelle fonti romane sia nella variegata prassi degli ordinamenti giuridici moderni. Molto all'ingrosso si tratta di questo: se un danno aquiliano (o anche un inadempimento cd. contrattuale ed alcunché del genere) viene causato da Tizio, ma poteva essere causato egualmente dal sopravvenire immediato (o quasi) di un fatto esterno alla volontà di Tizio e di ben piú vasta portata, la responsabilità di esso è imputabile a Tizio o non è invece da attribuire alla persona o alla forza della natura da cui è scaturita la causa soverchiante? Ad esempio (cfr. Ulp. D. 43.24.7.4), Tizio dà fuoco ad un edificio, ma è presumibile che l'edificio sarebbe stato coinvolto dall'incendio scoppiato per altra causa nell'intero quartiere: dunque perché accollare a Tizio la responsabilità di un danno che si sarebbe comunque (presumibilmente) verificato? Ecco uno dei quesiti cui ha cercato di rispondere, attraverso una ricerca diligentissima e altamente apprezzabile, Jean-François Gerkens «*Aeque perituris ...*». *Une approche de la causalité dépassante en droit romain classique* (Fac. de droit, Liège 1997) p. 377, con prefazione di F. Sturm). Libro, questo, di cui non è facile (o meglio, sarebbe banalizzante) un riassunto, ma di cui è molto utile la consultazione, e non soltanto dal giusromanista. Libro che, a prescindere dalle conclusioni cui perviene (conclusioni, del resto, di un grande ed onesto possibili-

smo), va letto e meditato per la paziente (e intelligente) riscoperta di molte e dimenticate acrobazie del pensiero che le fonti in esso raccolte hanno suscitato negli studiosi dei secoli scorsi. [1998].

82. RECENSORI DIFFICILI. – Di recensioni severe mica se ne vedono solo nell'ambiente giusromanistico. Chi non ricorda, tanto per fare un nome, Sainte-Beuve? E chi può dimenticare, tanto per fare un altro nome, Benedetto Croce nelle sue raffinate decostruzioni del D'Annunzio o del Pascoli? Venendo poi ai tempi più recenti, non molti sono i poeti, e i letterati in genere, che sono sfuggiti al raccapriccio delle recensioni subite da quello che è stato il pontefice massimo della critica letteraria in Italia per una buona metà di questo secolo, Emilio Cecchi. In una sua «stanza» del *Corriere della sera* (in data 30 aprile 1998) Indro Montanelli riferisce, a proposito del Cecchi, ciò che gli disse una volta, impaurito, il grande Eugenio Montale: «Il bello è che, anche quando è benevolo, non ci se n'accorge». [1998].

83. IL BRNTOLONE. – Anche ad un vecchio brntolone, sempre incline ad arricciare il naso di fronte alle novità di princisbecco che vanno pubblicando i giovanotti della giusromanistica contemporanea, può capitare di addolcirsi momentaneamente e di ammettere che, beh, questo o quel libro, pare impossibile, vale molto più del peso delle sue pagine. È quanto riconosco, sia pur malvolentieri, per l'opera di Paola Ombretta Cuneo su *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, pubblicata (2.2) nella *Collana di materiali per una palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali* diretta da Manlio Sargenti (Giuffrè ed., Milano 1997, p. CXVIII + 518). Buon lavoro, frutto di molta applicazione, che conferma pienamente la serietà di metodo ispirata da uno studioso del livello di Sargenti. Chiara, completa, precisa l'introduzione storica. Attento ed esauriente, nella sua voluta sobrietà, il commento